



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Serramazzoni, 26/01/2019

Decreto del Sindaco n. 2

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recate "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

Visto poi il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011, n. 51134, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari";

Visto altresì il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

Vista ancora la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto infine il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, n. 90313, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

Considerato che:

- l'art. 3 del D.M. 25 settembre 2015, n. 90313, elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali



scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;

- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede l'adozione di procedure interne, in base alla loro autonomia organizzativa, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni e tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

- l'art. 6, commi 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;

- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;

- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;

- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

- in particolare nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;

Ritenuto, data la struttura organizzativa dell'Ente, di individuare il gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio in u soggetto distinto dal responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Visti:

- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

Visto, infine il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018- 2020 del Comune di Serramazzoni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2018 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, attualmente in fase di consultazione, in previsione della sua approvazione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2019;

DISPONE



1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e s'intendono qui integralmente richiamate;
2. di designare e nominare per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, la d.ssa Gubertini Arianna, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Serramazzone, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
3. di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
4. di dare atto che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso ad alcun titolo;
5. di stabilire che:
 - a) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili di Servizio che rilevino operazioni sospette aventi le caratteristiche descritte nell'art. 41 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2005;
 - b) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni sull'operazione e ad inoltrarla prontamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
 - c) la segnalazione dovrà contenere tutti gli elementi e la documentazione utile ad effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - d) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione, inoltrerà, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio titolari di Posizioni Organizzative;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

IL SINDACO

Bartolacelli Claudio

